

**COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilanove

Il giorno ventisette del mese di Marzo. (27 Marzo 2009)

Villafrati, contrada Montagnola, casa Cali.

Innanzi a me, Dr. Alberto Cali, Notaio in Palermo, iscritto al Collegio Notarile del
Distretto di Palermo,

SONO PRESENTI I SIGNORI:

- 1) COSTANZA Giovanni
- 2) DRAGHETTI Filippo
- 3) OLIVERI Pietro
- 4) RIBAUDO Carlo
- 5) RIBAUDO Matteo
- 6) VITALE Biagio
- 7) VITALE Salvatore Giuseppe
- 8) GUARINO Letizia Maria
- 9) COSTANZA Antonino
- 10) FIUMEFREDDO Leonardo
- 11) DI PISA Maria Santa

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, intendendo costituire tra loro una associazione, dichiarano e convengono quanto segue:

Art.1)

E' costituita tra i comparenti una associazione di promozione sociale e culturale denominata: "VILLAFRATI FEST-ART".

Art.2)

L'Associazione ha sede in Villafrati, Corso Vittorio Emanuele n. 37, presso i locali della Parrocchia messi a disposizione dal Parroco pro tempore di Villafrati.

Art.3)

L'Associazione non ha finalità di lucro, è apolitica e apartitica, e ha come scopo, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati ai sensi della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000, quello di curare l'organizzazione e organizzare gli eventi legati ai programmi dei festeggiamenti patronali ed in particolare dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso in Villafrati, d'attuare quest'ultimo nel mese di settembre di ogni anno.

L'Associazione scaturisce da un piano di solidarietà condiviso dalla comunità locale dei villafratesi e da un partenariato socio economico diffuso a livello nazionale ed internazionale.

Art.4)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da donazioni, elargizioni e contributi che pervengono da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il patrimonio iniziale dell'associazione, costituito da libere elargizioni effettuate dagli associati, é di euro cinquecento.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione potrà dispone inoltre delle

seguenti entrate:

- quote versate dai soci fondatori all'atto della costituzione dell' Associazione;
- le quote associative versate annualmente da tutti i soci;
- i contributi di privati;
- i contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune e di qualunque altro ente pubblico e privato finalizzati al sostegno delle attività istituzionale dell' Associazione;
- i contributi da organismi internazionali;
- i rimborsi derivanti da convenzioni e dall'esercizio delle varie attività;
- le raccolte volontarie nonché le donazioni e promesse in denaro raccolte durante lo svolgimento delle processioni per le vie dei Comuni, quali, in particolare, quelle che verranno conseguite in occasione dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso.

Art.5)

L'Associazione, per quanto concerne lo scopo, gli associati, il fondo comune, gli esercizi sociali ed il bilancio, le norme che regolano l'ammissione e l'esclusione dei soci, le assemblee, l'amministrazione, la rappresentanza, lo scioglimento, le controversie tra gli associati e tra costoro e gli organi sociali e per quant'altro previsto dalla legge, è retta e regolata dallo statuto che, previa lettura da me notaio datane alle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Art.6)

A comporre il Consiglio Direttivo, per il primo anno, sono nominati i signori:

- VITALE Salvatore Giuseppe,PRESIDENTE;
- RIBAUDO Giacomo,VICE PRESIDENTE;
- DRAGHETTI Filippo,CONSIGLIERE;
- RIBAUDO Matteo,CONSIGLIERE;
- COSTANZA Giovanni,CONSIGLIERE;
- RIBAUDO Carlo,TESORIERE- CASSIERE;
- OLIVERI Pietro,SEGRETARIO

Detti comparenti, presenti, accettano la carica a ciascuno di essi attribuita. Il signor Ribaudò Giacomo, eletto Vicepresidente, assente, accetterà la carica con successiva lettera raccomandata con a.r. da inviare alla sede sociale.

Viene nominato socio Onorario dell' associazione l'Arciprete di Villafrati, Don Guglielmo Bivona.

Art.8)

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 Dicembre 2009.

Art.9)

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme e le disposizioni del codice civile e delle leggi in materia.

Art.10)

Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico dell'Associazione. Richiesto io notaio ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia e da me completato in sei pagine di due fogli, da me letto alle Parti che, a mia domanda, lo approvano.

si sottoscrive alle ore tredici.

F/to: COSTANZA GIOVANNI

DRAGHETTI FILIPPO

OLIVERI PIETRO

RIBAUDO CARLO

RIBAUDO MATTEO

VITALE BIAGIO

VITALE SALVATORE GIUSEPPE

GUARINO LETIZIA MARIA

COSTANZA ANTONINO

DI PISA MARIA SANTA

FIUMEFREDDO LEONARDO

DOTT. ALBERTO CALI NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
31 MARZO 2009

STATUTO

CAPO I°

Norme generali

Articolo 1

Denominazione e Scopo sociale

E' costituita una associazione di promozione sociale e culturale denominata "VILLAFRATI FEST-ART".

L'Associazione non ha finalità di lucro, è apolitica e apartitica, e ha come scopo, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati ai sensi della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000, quello di curare l'organizzazione organizzare gli eventi legati ai programmi dei festeggiamenti patronali ed in particolare dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso in Villafrati, d'attuare quest'ultimo nel mese di settembre di ogni anno.

L'associazione si prefigge inoltre di promuovere testimoniare i valori cristiani, della solidarietà, della integrazione e della assistenza sociale, svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa, organizzare corsi di formazione, istruzione, tornei, stage, gare sportive, promuovere ed organizzare mostre, rassegne, seminari, convegni, cineforum, promuovere iniziative di interesse sociali, gemellaggi e scambi culturali, nonché, a favore esclusivamente dei propri soci, organizzare viaggi, soggiorni ed itinerari tematici sia a livello regionale, nazionale ed internazionale, pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, utilizzare siti Internet strumenti multimediali affini, nonché curare la stampa, la pubblicità, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo, realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget, ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione, pianificare ed organizzare attività di marketing territoriale finalizzate ad aumentare l'attrattiva del territorio ed a

promuovere i prodotti ed i servizi delle imprese presso investitori nazionali ed internazionali, la valorizzazione e la promozione delle produzioni tipiche locali con priorità a quelli agroalimentari ed artigianali, tutelare, promuovere e valorizzare le cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successivo d.lg. 22 gennaio 2004 n.42, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recuperare e valorizzare gli usi e i costumi locali, gli antichi mestieri, le tradizioni folkloristiche e le fiere, creare e gestire un proprio centro studi culturale polivalente multimediale, mediateche, effettuare studi e ricerche in materie letterarie, sociologiche, ambientali, turistiche, artistiche e storiche, finalizzati a una fruizione e divulgazione nel territorio anche in collaborazione e con il patrocinio della Chiesa, di Enti pubblici, Unione Europea, Enti morali, Università, agenzie di sviluppo locali e privati. L'associazione potrà inoltre svolgere le attività accessorie o connesse a quelle sopra elencate.

Articolo 2

Sede e Durata

La sede legale dell' Associazione è fissata in Villafrati, Corso Vittorio Emanuele n. 37, presso i locali della Parrocchia messi a disposizione dal Parroco pro-tempore di Villafrati.

La sede sociale potrà essere trasferita all'interno del Comune di Villafrati con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Presso la sede sociale resta anche fissato il domicilio di tutti i soci per i loro rapporti con l'Associazione.

La durata dell'associazione é a tempo indeterminato.

Articolo 3

Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da donazioni, elargizioni e contributi che pervengono da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti

di gestione.

Il patrimonio iniziale dell'associazione, costituito libere elargizioni effettuate dagli associati, é di euro cinquecento.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione potrà disporre inoltre delle seguenti entrate:

- le quote versate dai soci fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione;
- le quote associative versate annualmente da tutti i soci;
- i contributi di privati;
- i contributi dello stato, della Regione, della Provincia, del Comune e di qualunque altro ente pubblico e privato finalizzati al sostegno delle attività istituzionale dell'Associazione;
- i contributi da organismi internazionali;
- i rimborsi derivanti da convenzioni e dall'esercizio delle varie attività;
- le raccolte volontarie nonché le donazioni e promesse in denaro raccolte durante lo svolgimento delle processioni per le vie dei Comuni, quali, in particolare, quelle che verranno conseguite in occasione dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso.

Non fanno parte né del patrimonio né delle entrate le donazioni ex voto (passate e future) rappresentate da gioielli o qualsiasi altro oggetto in oro, argento, pietre preziose o di qualsiasi altra natura e fattura. La loro gestione e conservazione è di esclusiva pertinenza del Parroco pro tempore, con la collaborazione del Presidente dei festeggiamenti e dal Superiore pro tempore della Confraternita SS. Crocifisso; i preziosi saranno custoditi in cassette di sicurezza presso banche e l'Associazione ne pagherà le spese. Inoltre l'Associazione si impegna a reperire i fondi sia per l'eventuale restauro del simulacro del Crocifisso sia per gli impellenti lavori connessi alla Chiesa del SS. Crocifisso.

Articolo 4

Associati

Possono essere associati all'associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti che ne condividono gli scopi e che intendano contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale.

Sono associati tutti coloro, persone fisiche o giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

L'esclusione é deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata in caso di prolungata morosità dell' associato ovvero in caso di comportamenti in contrasto con gli scopi sociali.

Articolo 5

Quote sociali

Le quote sociali si dividono in quota di ammissione e quota associativa annuale.

La quota associativa annuale viene determinata dall'assemblea al momento della sua prima riunione e può essere modificata annualmente, su proposta del Presidente, solo dall'assemblea dei soci.

L'adesione all'Associazione non comporta per i soci obblighi di finanziamento o esborso ulteriore rispetto al versamento della quota associativa annuale.

Tutti i versamenti sono a fondo perduto ed in nessun caso possono essere richiesti nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, di dimissioni o di esclusione dall'Associazione.

Il versamento entro la data stabilita dall'assemblea, dà diritto a partecipare alle assemblee e al voto. Il mancato versamento della quota associativa annuale è motivo di esclusione dall'Associazione, salvo il reintegro su deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere
- il Segretario.

Articolo 7

Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i partecipanti all'Associazione. L'assemblea si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell' attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi appositamente costituiti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- proclama i Soci Onorari per motivi di prestigio o per ai lavori dell'Associazione. Essi non parte dell'Assemblea dei Soci e sono esenti dal versamento della quota associativa.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione (che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima), da recapitare a tutti i soci

almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quanto siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea ordinaria si riunisce entro il 30 novembre di ogni anno per eleggere il Presidente, propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi, approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo, fissa annualmente l'importo della quota annuale dei soci, ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo, approva il programma annuale dell'associazione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche riguardanti l'atto costitutivo o lo Statuto dell'associazione.

Il voto è espresso con voto palese. Ogni socio, persona fisica o giuridica, ha diritto di esprimere un solo voto. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche all'atto costitutivo o allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Il socio con diritto di voto può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, da altro socio che abbia diritto al voto. Ogni socio non può rappresentare più

di un socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservati agli atti. Possono iscriversi all' Associazione tutti coloro che hanno i diciotto anni di età. Non possono essere iscritti all'associazione tutti coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile per il reato di cui all'art. 416 bis del codice penale ovvero che, in forza di provvedimento definitivo, siano sottoposti a misura di prevenzione prevista dalla legge 31. 05 .1965 n. 575 e successive modifiche o che siano stati condannati con sentenza ad una pena superiore a tre anni di carcere ovvero che nella vita civile non hanno sempre dimostrato comportamenti irreprensibili ed imperniati alla civile connivenza.

Articolo 8

Organi dell'Associazione

L'Associazione è rappresentato dai seguenti organi:

- l'assemblea dei soci, composta dai soci fondatori e dai soci iscritti, entrambi con pari diritti e doveri;
- il consiglio direttivo, rappresentato dal Presidente, da un vice Presidente, da un Segretario, da un Tesoriere e da tre Consiglieri, oltre che dal Parroco pro-tempore della Parrocchia SS. Trinità di Villafrati, quale membro di diritto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'assemblea dei soci, in seduta ordinaria ed a maggioranza semplice, entro il 30 novembre di ogni anno provvede ad eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo dura in carica un anno e può essere rieletto per un secondo mandato consecutivo sempre di un anno.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando si tratti di argomenti nei quali siano interessati amministratori, o il presidente, oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Articolo 9

Il Presidente

Il Presidente dell' Associazione ha la firma sociale. Allo stesso spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualunque sede o grado di giudizio. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenta la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all' Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 10

Il vice Presidente

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 11

Il Tesoriere

Il Tesoriere gestisce il patrimonio dell'Associazione e sottoscrive le operazioni finanziarie deliberate dall'Assemblea dei Soci.

Inoltre redige i bilanci e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Articolo 12

Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il segretario svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo e coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione.

Articolo 13

Libri dell'Associazione

Oltre la tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione.

I Libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 14

Bilancio consuntivo e preventivo

L'esercizio finanziario dell'associazione chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea dei soci il bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio direttivo sottoporrà all'assemblea dei soci il bilancio preventivo del successivo anno di esercizio.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 20 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

L'eventuale avanzo di gestione verrà reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto.

Articolo 15

Avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa connesse.

Articolo 16

Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri enti con finalità analoghe o a fini di utilità sociale.

Articolo 17

Modifiche statutarie

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Articolo 18

Regolamenti interni

L'Assemblea dei Soci potrà emanare eventuali regolamenti interni che integrino lo statuto dell' Associazione, a condizione di non contravvenire alle sue norme.

Articolo 19

Clausole compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Tribunale di Palermo.

Articolo 20

Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

CAPO II°

Norme particolari riguardanti l'organizzazione dei Festeggiamenti in Onore Del SS. Crocifisso

Articolo 21

Il Presidente dei festeggiamenti

Il Presidente dell' associazione assume anche le funzioni di Presidente del comitato dei festeggiamenti. In particolare il Presidente, ancor prima di esercitare le funzioni di istituto, dovrà ricevere delega scritta dal Parroco pro-tempore. La delega costituisce mandato ad organizzare i festeggiamenti e contestualmente investe il Presidente di tutte le responsabilità siano esse di natura civile che penale nascenti dalla gestione dei festeggiamenti.

Il Presidente costituisce, in piena autonomia, un comitato per i festeggiamenti costituito da persone di sua fiducia scelte all'interno o anche all'esterno dell'associazione, che lo collaborano nelle fasi organizzative dei festeggiamenti.

Articolo 22

Il Comitato dei festeggiamenti

Il comitato dei festeggiamenti deve essere riconosciuto con esplicita approvazione dal Parroco pro-tempore e dalla Curia Arcivescovile. Per questo, oltre le finalità religiose non possono fare parte persone irretite da censure e scomunica.

Fanno parte di diritto del comitato il Parroco pro-tempore, il Superiore pro-tempore della Confraternita del SS. Crocifisso o un suo delegato, con funzione di collaboratore, per la parte religiosa.

Il comitato fisserà il programma della festa da sottoporre all'approvazione delle competenti Autorità con le autorizzazioni di legge, studierà le opportune iniziative per raccogliere le offerte dei fedeli al di fuori della Chiesa.

Preventiverà le spese, rendendosene solidamente responsabile, pubblicherà i resoconti. A tale scopo avrà un Segretario che verbalizzerà ogni decisione ed un Cassiere che custodirà le somme raccolte ed eseguirà i pagamenti dietro mandato scritto a firma del Presidente.

Articolo 23

Entrate e Bilancio

Spetta al Comitato decidere le modalità di raccolta dei fondi necessari all'organizzazione dei festeggiamenti.

Tutte le entrate sono costituite:

- dalle quote associative;
- dalla raccolta volontaria porta a porta;
- dalle promesse raccolte durante lo svolgimento delle -processioni per le vie del paese;
- dai proventi delle sponsorizzazioni; dalle lotterie;
- dai contributi Regionali, Provinciali e Comunali;
- da qualsiasi altra fonte;

devono essere regolarmente registrati e verbalizzati dal Cassiere e devono costituire capitolo di entrate nel bilancio di gestione.

Il programma delle manifestazioni dovrà essere sottoposto all'approvazione delle autorità ecclesiastiche locali e diocesane.

Tutte le spese devono essere giustificate ed accompagnate dalle relative quietanze,

regolarmente registrate e devono costituire capitolo di uscite nel bilancio di gestione.

Tutte le operazioni finanziarie sono gestite dal Cassiere, il quale redigerà il bilancio dei festeggiamenti entro il 15 novembre di ogni anno. Il bilancio dovrà essere approvato dal Comitato e portato a conoscenza del Parroco pro-tempore e dei soci dell'associazione.

Il bilancio di gestione non deve in nessun caso essere in passivo. Eventuali passività vanno addebitate al Presidente, al Comitato ristretto di sua fiducia in comune accordo.

Il denaro eventualmente rimasto sarà consegnato al cassiere dell'associazione il quale lo verserà a titolo di entrate nel conto dell'associazione. Tali somme saranno contenute in opportuno capitolo del bilancio dell'associazione e potranno essere spese solo ed esclusivamente a fini istituzionali dell'associazione, previa deliberazione del direttivo.

Articolo 24

Programma dei festeggiamenti

Spetta al Comitato predisporre i programmi delle varie manifestazioni, che debbono essere presentati per tempo (almeno un mese prima) alla Curia Arcivescovile e alle Autorità competenti per le richieste approvazioni ed autorizzazioni.

Nella redazione dei programmi, il comitato deve tener conto sempre che la festa è prevalentemente religiosa ed è espressione gioiosa di fede e manifestazione di rinnovato proposito di vita nel Signore. Nulla, quindi, disdica a questa connaturale caratteristica.

Non si accetteranno manifestazioni contro la morale né che possano suscitare motivo di offesa dei valori cristiani o sdegno nei fedeli.

Nell'organizzazione dei festeggiamenti sia data la massima importanza alle funzioni liturgiche, svolte con la dovuta osservanza delle norme stabilite. Il Presidente e tutto il comitato deve dare esempio di partecipazione a tutte le funzioni liturgiche.

Articolo 25

Processioni

L'itinerario delle processioni sia stabilito di comune accordo con il Parroco pro-tempore.

Nessun itinerario tradizionale fa legge per le processioni.

E' bene, anzi, che sia variato di tempo in tempo, specie se lo richiedono motivi di brevità, di dignità, di notevole movimento stradale, di nuovo sviluppo urbanistico.

Mai sarà motivo di modifica, dell' itinerario approvato, una privata o personale richiesta, specie se accompagnata da promesse di particolari offerte.

Le processioni siano partecipate, non siano disturbate da eccessivi spari di mortaretti, dal continuo suono della banda musicale, da eccessive soste per raccogliere offerte di denaro o per manifestazioni di ristoro ai portatori della vara. Si eviti di fermare la processione per assistere a spari di giochi d'artificio. Questi potranno avere luogo prima e dopo la processione.

Sia consentita la sosta della processione davanti alle abitazioni di persone malate, anziani e di portatori di handicap.

Non sarà consentito a nessuno di far valere privilegi acquisiti per tradizioni sia essi portatori della vara, sia essi addetti alla raccolta delle offerte, sia essi addetti alla movimentazione della vara, o a qualsiasi altra figura.

L'organizzazione della processione, la sistemazione del simulacro del SS. Crocifisso ed il personale addetto alla vara, sarà preventivamente stabilito ed indicato dal comitato in accordo con il Parroco pro-tempore ciò al fine di evitare disdicevoli privilegi e fastidiosi liti.

La vara del simulacro portato in processione sia adornato con sobrietà e decoro, sontuosamente di soli fiori.

Articolo 26

Ex voto e preziosi

Gli ex voto ed i preziosi donati dai fedeli, per motivi di serietà oltre che di

sicurezza, non si attaccano all'immagine sacra, ma siano posti in apposita custodia opportunamente esposta. Essi saranno elencati in apposito inventario alla presenza del Parroco pro-tempore, del Presidente pro tempore e il Superiore pro-tempore della Confraternita del SS. Crocifisso o un suo delegato e verbalizzati, al termine della festa saranno depositati in luoghi di sicura custodia ovvero in cassette di sicurezza presso banche. Per motivi tempistici dovuti allo svolgimento delle processioni in giorni diversi, è consentita la custodia degli ex voto e dei preziosi presso privati, ciò deve avvenire su espressa autorizzazione del Parroco e chi li riceve in custodia dovrà rilasciare al Parroco legale ricevuta.

L'articolo 3 del presente Statuto dichiara che l'Associazione in nessun modo è responsabile della gestione dell' oro, la responsabilità è del Parroco pro-tempore.

Annualmente il Presidente pro-tempore dell'Associazione visiona, verifica e aggiorna l'inventario con apposite foto in presenza del Parroco pro-tempore, il Superiore pro-tempore della Confraternita del SS. Crocifisso o un suo delegato.

Art.10)

Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io notaio ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia e da me completato in sei pagine di due fogli, da me letto alle Parti che, a mia domanda, lo approvano.

si sottoscrive alle ore tredici.

F/TO: COSTANZA GIOVANNI
DRAGHETTI FILIPPO
OLIVERI PIETRO
RIBAUDO CARLO
RIBAUDO MATTEO
VITALE BIAGIO

VITALE SALVATORE GIUSEPPE
GUARINO LETIZIA MARIA
COSTANZA ANTONINO
DI PISA MARIA SANTA
FIUMEFREDDO LEONARDO
DOTT. ALBERTO CALI NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
31 MARZO 2009